

DELIBERA N. 47/2026/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX - TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)

(GU14/796640/2025)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 9 giugno 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana" sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 1017 del 25 settembre 2025 con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dott.ssa Cinzia Guerrini di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2025;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore di Direzione n. 2 del 18 marzo 2026 avente ad oggetto "Sostituzione temporanea della Dott.ssa Cinzia Guerrini "Settore Assistenza al difensore civico e ai garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione";

DATO ATTO che con detto ordine di servizio n. 2/2026 sono state assegnate, in via temporanea, al Dott. Andrea Di Bernardo le funzioni del Settore "Assistenza al difensore civico e ai garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione";

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 07/12/2025 acquisita con protocollo n. 0315432 del 07/12/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza n. 058669xxxx con la società Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile), di seguito per brevità, Tim, lamenta il malfunzionamento totale dell'utenza *de qua*.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

"l'assenza del servizio telefonico dal mese di maggio 2015 in relazione all'utenza di telefonia fissa n. 058669xxxx, nonostante i numerosi solleciti effettuati, tra cui quelli del precedente procuratore del 26/02/2016, 30/01/2020 e 15/11/2023, e nonostante le fatture a lui pervenute sino al 2020 che si allegano. In particolare, l'interruzione del

servizio di telefonia fissa è stata causata dal crollo dei pali di Tim S.p.A. -ormai degradati- che insistevano sul terreno indetificato al catasto terreni del Comune di xxx al foglio xxx, particella xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx e xxx, di proprietà del Sig. XXX, quale titolare dell'omonima azienda agricola "xxx", impedendone di fatto la coltivazione, del cui risarcimento ci riserviamo di agire nella competente sede civile. Nonostante la diffida al ripristino dell'utenza di telefonia fissa nonché dei pali danneggiati inviata per pec in data 11/12/2024 non è seguito alcun riscontro".

In data 12 febbraio 2016 tramite il legale di fiducia inviava raccomandata A/R all'operatore (con recezione in data 18 febbraio 2016) nella quale contestava *"l'assenza di servizio di telefonia relativa all'utenza di Via xxx n. xxx in xxx (xxx)"*.

Riceveva da una società di recupero del credito, lettera di costituzione in mora per fatture non pagate con scadenze relative all'annualità 2018 e a gennaio, febbraio e marzo 2019, che contestava tramite il legale di fiducia alla società di recupero del credito con PEC del 30 gennaio 2020.

In data 15 novembre 2023 inviava PEC all'operatore per invitarlo alla negoziazione assistita ex art. 3 DL n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, per addivenire ad una definizione bonaria circa i danni provocati dalla caduta di pali posizionati in virtù di servitù sui propri terreni.

In data 11 dicembre 2024, tramite il legale di fiducia, inoltrava PEC all'operatore nella quale rappresentava l'assenza del *"servizio telefonico"* già dal mese di maggio 2015 e che *"cavi telefonici e pali in legno adagiati sul terreno, impedivano la lavorabilità dei campi"*.

Stante la mancata risoluzione del problema, il 7 dicembre 2025, nell'ambito della procedura di definizione della controversia, inoltrava al Corecom della Regione Toscana una richiesta di adozione di provvedimento temporaneo (GU5/796641/2025) che veniva archiviato atteso che non ne ricorrevano i presupposti; l'utenza, infatti, era cessata in data 7 dicembre 2018.

In data 25 novembre 2025 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) "il ripristino utenza telefonia fissa 058669xxxx";*
- ii) "il ripristino dei pali telefonici, sostituendo quelli danneggiati in quanto pericolanti";*
- iii) "euro 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta alla pec del 11/12/2024";*
- iv) "euro 300,00 per interruzione totale del servizio per cause imputabili all'operatore";*
- v) "euro 300,00 per ritardo nel ripristino del servizio".*

2. La posizione dell'operatore.

La società Tim ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, nella quale, ha dedotto che:

“l’istante riferisce di aver subito un’interruzione del servizio di telefonia fissa, relativo all’utenza n. 058669xxxx, sin dal mese di maggio 2015, a causa del presunto crollo di pali della linea insistenti su proprietà privata. Lamenta inoltre l’assenza di riscontro a una diffida del dicembre 2024 e richiede il ripristino dell’utenza, la sostituzione dei pali e un indennizzo complessivo di euro 900,00 ai sensi della Delibera AGCOM n. 347/18/CONS”.

Al riguardo, l’operatore ha contestato *“integralmente, sin d’ora, ogni addebito formulato dall’istante e nega che dai propri sistemi risulti alcuna segnalazione di disservizi tecnici relativi all’utenza indicata nei termini temporali indicati in istanza. Non emergono infatti evidenze documentali riferibili a guasti o interruzioni del servizio risalenti all’anno 2015, né risultano reclami formalmente ricevuti e gestiti con le modalità previste dal contratto e dalle delibere AGCOM vigenti”.*

“In ogni caso, si osserva come la pretesa azionata dall’utente risulti tardiva e non conforme alle previsioni dell’art. 14, comma 4, del Regolamento di cui all’Allegato A alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, a norma del quale: “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.”

“Nel caso di specie, l’asserita interruzione del servizio risalirebbe, secondo la stessa ricostruzione dell’istante, a un evento occorso nel 2015, ma solo nel 2024 si sarebbe avanzata formale istanza di definizione. E solo nel 2020 risulta un contatto dell’istante nei confronti di Tim, peraltro in risposta a un avviso di costituzione in mora ricevuto. Ciò integra una evidente violazione del termine decadenziale di cui alla norma sopra richiamata, con conseguente inammissibilità delle richieste di indennizzo automatico, essendo la pretesa stata azionata ben oltre i tre mesi prescritti”.

“Inoltre, si evidenzia come la domanda dell’istante riguardi principalmente la richiesta di interventi tecnici su pali lignei e cavi insistenti su fondo privato, asseritamente danneggiati da eventi atmosferici, e ciò costituisce oggetto estraneo all’ambito della procedura di risoluzione delle controversie prevista dalla Delibera n. 203/18/CONS, che riguarda esclusivamente controversie su obbligazioni contrattuali tra utente e operatore. Ogni richiesta di risarcimento per danni a beni agricoli o strutture su suolo privato non potrà, dunque, essere ammessa”.

L’operatore ha quindi dedotto l’infondatezza delle domande dell’istante, eccependo *“la decadenza di ogni possibile indennizzo ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento AGCOM n. 347/18/CONS” e “l’estraneità dell’oggetto della richiesta rispetto all’ambito della procedura ex Delibera n. 203/18/CONS”;* infine ha concluso per il rigetto dell’istanza.

3. La replica dell’istante.

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando che

“l’eccezione di decadenza sollevata da TIM non può essere accolta. Dalla documentazione prodotta dall’istante, e richiamata dalla stessa TIM nelle proprie difese, risulta che il disservizio è stato ripetutamente segnalato nel corso del tempo, mediante: raccomandata A/R del 2016, regolarmente ricevuta; PEC del 30 gennaio 2020; PEC del 15 novembre 2023; PEC dell’11 dicembre 2024. Tali comunicazioni dimostrano la costante reiterazione delle richieste di intervento e di ripristino del servizio, con conseguente interruzione di ogni eventuale termine decadenziale. La stessa memoria di TIM, nel richiamare le suddette comunicazioni, contraddice l’assunto secondo cui non vi sarebbero state segnalazioni o reclami. Pertanto, non ricorrono i presupposti applicativi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento, non essendo ravvisabile alcuna inerzia dell’utente”.

“L’istante ribadisce di aver subito una prolungata interruzione del servizio di telefonia fissa, relativa all’utenza n. 058669xxxx, mai risolta da TIM nonostante le reiterate segnalazioni. L’affermazione di TIM secondo cui dai propri sistemi non risulterebbero guasti o segnalazioni tecniche non è idonea a escludere la sussistenza del disservizio, né può essere opposta all’utente che ha documentato l’avvenuta presentazione dei reclami. Resta fermo l’onere dell’operatore di dimostrare l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali”.

“È infondato il rilievo di TIM relativo a una presunta richiesta di risarcimento per danni a beni agricoli o a strutture insistenti su suolo privato. In questa sede non è stato richiesto alcun risarcimento di natura extracontrattuale. L’istanza ha ad oggetto esclusivamente l’interruzione del servizio di telefonia fissa, il mancato ripristino dell’utenza e la richiesta di indennizzo per disservizio ai sensi della Delibera AGCOM n. 347/18/CONS. Il riferimento alle infrastrutture di rete ha valore meramente descrittivo della causa tecnica del disservizio e non incide sull’inquadramento della controversia, che rientra pienamente nell’ambito applicativo della procedura di cui alla Delibera n. 203/18/CONS”.

“Si rileva, inoltre, che alle più recenti comunicazioni dell’istante, in particolare alla PEC dell’11 dicembre 2024, non risulta essere stato fornito alcun riscontro da parte di TIM, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore”.

L’istante ha ribadito le già formulate richieste.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare:

- con riferimento alla domanda *sub i)* dell’istante con la quale è chiesto “il ripristino utenza telefonia fissa 058669xxxx” si rileva che agli atti (GU5/796641/2025) risulta che l’utenza *de qua* è cessata in data 7 dicembre 2018, pertanto, la richiesta non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto l’attivazione di un’utenza è attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR).

- Relativamente alla domanda *sub ii)* volta a chiedere “*il ripristino dei pali telefonici, sostituendo quelli danneggiati in quanto pericolanti*” si osserva che detta richiesta esula dalla competenza dell’Adita Autorità atteso che implica un obbligo di *facere* estraneo alla cognizione del Corecom ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Regolamento nel quale si dispone che l’oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.
- Analogamente non saranno valutate nell’ambito di questo procedimento tutte le contestazioni inerenti alla vicenda collegata alla richiesta di negoziazione assistita ex art. 3DL132/2014 convertito in Legge 162/2014 concernente la richiesta di danni in quanto il risarcimento del danno è escluso dalla competenza del Corecom.
- Si rappresenta infine che le domande *sub iv)* “*euro 300,00 per interruzione totale del servizio per cause imputabili all’operatore*” e *sub v)* “*euro 300,00 per ritardo nel ripristino del servizio*” saranno trattate congiuntamente quale malfunzionamento totale dell’utenza n. 058669xxxx.

Nel merito.

Sul malfunzionamento dell’utenza n. 058669xxxx

In primis, in ordine al lamentato malfunzionamento, vengono in rilievo gli obblighi posti a carico degli operatori dalla delibera Agcom n. 179/03/CSP, richiamati dalle Carte dei servizi e dalle condizioni generali di contratto, ed in particolare l’obbligo di garantire un’erogazione continua e regolare dei servizi, con impegno al ripristino entro termini congrui. Ne consegue che, qualora l’utente non possa fruire pienamente del servizio acquistato e l’operatore non provveda al ripristino nei tempi previsti, sorge il diritto all’indennizzo per il periodo di disservizio. (cfr., *ex multis*, Delibera Agcom n. 640/13/CONS).

D’altro canto, occorre evidenziare che, in presenza di qualsivoglia disservizio, l’intervento del gestore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato da parte del cliente. In altri termini, l’onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l’onere della segnalazione del problema.

Nel caso che ci occupa, agli atti la prima contestazione dell’istante è una missiva formulata tramite il legale di fiducia a mezzo raccomandata a/r e ricevuta dall’operatore in data 12 febbraio 2016 ed una successiva PEC dell’11 dicembre 2024, sempre tramite il legale di fiducia, con la quale l’utente contesta l’assenza del “*servizio telefonico*” già dal mese di maggio 2015 e che “*cavi telefonici e pali in legno adagiati sul terreno, impedivano la lavorabilità dei campi*”.

Sul punto, si ritiene di accogliere le eccezioni dell’operatore sulla tardività e non conformità alle previsioni dell’art. 14 comma 4 del Regolamento sugli Indennizzi della richiesta d’indennizzo dell’istante e sulla estraneità all’ambito della presente procedura della connessa richiesta di interventi tecnici sulle infrastrutture.

Inoltre, si deve rilevare che, a fronte della prima contestazione dell'anno 2016, l'istante ha atteso un lungo lasso di tempo prima di effettuare un ulteriore reclamo all'operatore che risulta intempestivo rispetto all'asserito protrarsi del malfunzionamento.

Per completezza si evidenzia altresì che la comunicazione del 30 gennaio 2020 dell'istante è indirizzata direttamente alla società di recupero del credito.

Il corredo istruttorio, poi, non consente di valutare se l'evento contestato dall'istante nell'anno 2016 sia poi proseguito o sia stato risolto, atteso che l'istante medesimo per anni si è disinteressato del guasto.

Ai fini della decisione occorre infatti considerare anche la condotta dell'utente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1175 e 1227 c.c. in tema di comportamento secondo correttezza e di concorso del fatto colposo del creditore.

Dispone l'art. 1227 c.c. che: *“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”*.

Al riguardo si osserva che l'utente non ha dimostrato di aver improntato la propria condotta secondo le ordinarie regole di diligenza lasciando decorrere anni dalla data di prima contestazione all'operatore (12 febbraio 2016) per reclamare ulteriormente il malfunzionamento totale dell'utenza contribuendo, così, con la propria condotta a determinarsi dell'inconveniente di cui si duole.

Tra l'altro dagli atti (GU5/796641/2025) è emerso che l'utenza *de qua* è cessata già dal 7 dicembre 2018 e quindi anteriormente rispetto al secondo reclamo agli atti.

Per le ragioni sopra esposte non è dovuto alcun indennizzo per il malfunzionamento dell'utenza n. 0586 69xxxx e la richiesta dell'istante, sotto tale profilo, deve essere respinta.

Tuttavia, ferma restando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un indennizzo e tenuto conto della condotta dell'istante, non improntata alla ordinaria diligenza, la domanda merita parziale accoglimento sotto il distinto profilo della debenza delle somme fatturate.

Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947), in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile, suscettibile di rettifica in caso di divergenza rispetto ai dati reali.

Ne consegue che sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313), non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo alla regolarità della fatturazione. In difetto di tale prova, l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR).

Nel caso di specie, la società convenuta si è limitata a ribadire la correttezza degli addebiti contestati, senza tuttavia fornire idoneo supporto documentale né elementi

probatori atti a dimostrare la effettiva e regolare erogazione del servizio nel periodo oggetto di contestazione. In particolare, l'operatore non ha depositato copia del traffico né i *files di log*, idonei a comprovare la durata e la riferibilità temporale delle connessioni, nonché la congruità degli importi fatturati in relazione alle condizioni contrattuali applicate.

Pertanto, in ottica di *favor utentis* nonché in base al dettato di cui all'art. 13, comma 7, del vigente Regolamento sugli Indennizzi, si ritiene, in via equitativa, di riconoscere lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento) nella misura del 50% della fatturazione riferita all'utenza n. 058669xxxx, a decorrere dal 12 febbraio 2016 (primo reclamo agli atti) fino alla cessazione dell'utenza (7 dicembre 2018).

Sul reclamo dell'11 dicembre 2024

L'istante lamenta la mancata risposta al reclamo effettuato in data 11 dicembre 2024.

Agli atti non risultano risposte dell'operatore.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

Si richiamano, in proposito, la Delibera Agcom n. 179/03/CSP nella quale si prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto, in forma scritta nei casi di rigetto, e che la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento di un indennizzo, nonché l'art. 12, comma 1, del Regolamento sugli Indennizzi, secondo il quale, in caso di mancata/ritardata risposta al reclamo è previsto "*un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300*".

Ne consegue che, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nella data dell'11 gennaio 2025, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei Servizi dell'operatore per la risposta al reclamo dell'11 dicembre 2024, e il *dies ad quem* nella data dell'udienza di conciliazione del 25 novembre 2025.

Pertanto, l'istante ha diritto, in accoglimento della domanda *sub iii*), alla corresponsione dell'importo computato nella misura massima di euro 300,00 determinato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die* per i 319 giorni di mancato riscontro al reclamo.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, in favore dell'istante l'importo pari ad euro 300,00 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a titolo di mancata risposta al reclamo.
3. La società Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate in istanza, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) nella misura del 50% della fatturazione riferita all'utenza n. 058669xxxx, a decorrere dal 12 febbraio 2016 (primo reclamo agli atti) fino alla cessazione dell'utenza (7 dicembre 2018). Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta in relazione a tale insoluto.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 9 giugno 2026

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)